SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso su istanza

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, ovvero del Comune di iscrizione della costituzione dell'unione civile. Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti possono proporre congiuntamente una delle seguenti domande di scioglimento:

a) giudiziale (Tribunale Ordinario) ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898;

b) amministrativa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 12 della Legge 10 novembre 2014 n.162;

c) alla negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 novembre 2014 n. 162.

L'accordo consensuale concluso dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile è soggetto al pagamento di un diritto fisso di euro 16,00, da corrispondere all'atto della sottoscrizione della richiesta, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile, che rilascerà ricevuta di avvenuto pagamento.

L'Ufficiale di Stato Civile fisserà, concordandola con le parti, la data dell'atto e quella della sottoscrizione della conferma dell'accordo. Il periodo intercorrente tra le due date non deve essere inferiore a trenta giorni, durante i quali l'Ufficiale dello Stato Civile svolgerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conferma dell'atto di scioglimento da parte degli interessati procede con gli adempimenti previsti dalla legge, compresa la comunicazione della variazione dello stato civile al Comune di residenza (se diverso).

L'accordo concluso dalle parti innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Diritto al ripensamento

Nel caso in cui le parti (o una di esse) non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell'accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile.

Scioglimento dell' unione civile tra persone dello stesso sesso davanti al Giudice

L'atto propedeutico per il ricorso all'Autorità Giudiziaria Italiana (Tribunale o Corte) è la sottoscrizione della manifestazione di volontà dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero del Comune di iscrizione della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Lo scioglimento acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione del provvedimento giudiziale, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di costituzione di unione civile. Il provvedimento giudiziale deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l'ha emesso, quando sia passato in giudicato.

Le sentenze di scioglimento possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.

Scioglimento dell'atto dell'unione civile tramite negoziazione assistita dall'avvocato

Le parti, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita con un avvocato per parte. L'atto propedeutico per il ricorso alla negoziazione assistita dall'avvocato è la sottoscrizione della manifestazione di volontà dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero del Comune di iscrizione della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'accordo raggiunto con l'assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nulla osta, ai fini degli adempimenti successivi.

Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell'accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dell'Interno d'Intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l'Istat.

L'accordo raggiunto dalle parti a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Normativa di riferimento

- Legge n. 898 dell'1 dicembre 1970 e successive modificazioni: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della Legge n. 127/1997;

Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

- Decreto-Legge. n. 132 del 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 10 novembre 2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2014;
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 16 dell'1 ottobre 2014;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 19 del 28 novembre 2014;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 21 del 10 dicembre 2014;
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 6 del 24 aprile 2015;
- Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile del 29 luglio 2015.
- Legge 20 maggio 2016 n. 76;